



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 241 del 10/04/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Gestione della conduzione del servizio idrico comunale: captazione, sollevamento, distribuzione idrica e manutenzioni alle reti idriche e fognarie -Contratto Ponte - Modifica della D.D. n. 1348 del 18/03/2020

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/19 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, sottopone al Dirigente del Settore la proposta di seguito espressa.

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e dello schema di Bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021, cui si fa riferimento nelle more di approvazione del PEG 2020-2022;

Richiamata integralmente la determinazione a contrarre R.G. n°1348 del 18/03/2020 nella parte in cui approva il Capitolato d'oneri prestazionale, facendo riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al peso ponderale attribuito alla componente "prezzo" (50%) di cui alle Linee Guida;

Dato atto che recente giurisprudenza, per fattispecie analoga, ha stabilito che in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è preclusa, e comunque altamente dubbia, sul piano della *ratio legis*, ed in ragione del generico rinvio all'art. 95, l'applicabilità della disposizione di cui al comma 10-bis alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, caratterizzantesi in termini di urgenza (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5628);

Ritenuto che:

- proprio le cennate ragioni d'urgenza poste a base della scelta della procedura c.d. "ponte" suggeriscono di individuare quale criterio selettivo quello del minor prezzo in luogo del criterio dell'OEPV. La scelta del criterio dell'OEPV, infatti, a prescindere dall'importo

posto a base d'asta, comporta oggettivamente e documentalmente un allungamento dei tempi del procedimento;

- una dilatazione dei tempi procedurali che, nelle gare gestite dalle stazioni appaltanti siciliane, è ancora più evidente in quanto la valutazione dell'offerta tecnica è affidata, per 2/3, ai sensi della particolare disciplina di cui alla L.r. n° 12/2011 e s.m.i. a dei commissari;

Ritenuto, infine, di condividere la tesi sostenuta da accreditata rivista di settore per cui:

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'[art. 63](#), comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, congruamente motivata dalla Stazione Appaltante in ragione di oggettive cause d'urgenza e dalla conseguente necessità di provvedere celermente, può essere utilizzata per l'affidamento temporaneo di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture (cosiddetta gara "ponte"), anche al fine di impedire l'eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di esecuzione, nelle more dell'espletamento di una nuova gara (aperta o ristretta).

In un quadro di estrema urgenza, si è ritenuto legittimo optare per il metodo del minor prezzo (o massimo ribasso) invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comportando quest'ultima la necessità di predisporre atti di gara più elaborati e di nominare una Commissione giudicatrice, con conseguente dilatazione dei tempi. Ai fini dello svolgimento di una procedura negoziata improntata alla massima celerità, e comunque rispettosa dei principi di trasparenza e di massima partecipazione, è stato altresì ritenuto corretto reperire ed invitare (ai sensi del comma 6 dell'art. 63 citato) unicamente gli operatori economici presenti nell'ambito territoriale in cui opera la Stazione Appaltante, in quanto già noti ed immediatamente disponibili, oppure mediante eventuale interpello di quelli utilmente classificatisi (dopo l'aggiudicatario) nella gara per l'affidamento del medesimo contratto (ove in precedenza espletata).

Al ricorrere dei presupposti dell'urgenza che impongano l'esperimento tempestivo di una gara "ponte" per l'affidamento temporaneo di un contratto, alla Stazione Appaltante è dunque consentito di agire con maggiore "libertà" – sia per quanto riguarda la procedura utilizzabile, sia per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, sia per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata – fermo restando l'onere di puntuale ed adeguata motivazione delle scelte operate e degli atti adottati (v. <https://www.sentenzeappalti.it/2020/03/26/gara-ponte-in-situazione-di-urgenza-qual-e-procedura-applicabile/>).

Attesa la necessità e l'urgenza di procedere ad una modifica della richiamata determinazione RG. 1348 del 18/03/2020 nel senso di prevedere quale criterio di selezione quello del minor prezzo in luogo di quello dell'OEPV

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

A modifica parziale della determinazione dirigenziale RG n. 1348 del 18/03/2020 recante "Gestione della conduzione del servizio idrico comunale captazione, sollevamento, distribuzione idrica, e

manutenzioni alle reti idriche e fognarie - contratto ponte” prevedere quale criterio di selezione il massimo ribasso;

Sostituire il terzo capoverso del dispositivo della citata Determinazione Dirigenziale RG n. 1348 del 18/03/2020 con il seguente:” Affidare la stipula del Contratto Ponte mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del Codice, con il criterio del massimo ribasso, dando mandato all'Ufficio Contratti di provvedere in merito, secondo le disposizioni dirigenziali richiamate nella D.D. 1198 del 05/03/2020”

Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenziali;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Piccitto Giuseppe

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/04/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale